FACILITA
organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - società cooperativa
Forlì – Via Bruni 36 – Cap 47121- Telefono 0543.370923
*, **Organismo iscritto al n. 21 del Registro degli organismi***
abilitati a svolgere la mediazione ex articolo 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180
codice fiscale e partita iva : 03685090403
www.facilita.info */facilita@email.it*

REGOLAMENTO DI PROCEDURA CON ALLEGATA TABELLA A
ai sensi del D.LGS 10 ottobre 2022 n. 149 e D.M. 24 ottobre 2023 n. 150

PARTE GENERALE

ARTICOLO 1
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di procedura si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e del Decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023 n. 150)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. Nel caso in cui l'Organismo di mediazione, dopo l'avvio di una mediazione, fosse raggiunto da un provvedimento di sospensione o cancellazione dovrà informare le parti:
a) dell'impossibilità di proseguire la mediazione presso l'organismo sospeso o cancellato;
b) della possibilità di proseguire la mediazione davanti ad altro organismo del medesimo circondario;
c) la parte istante può individuare altro organismo, e qualora sia possibile, il medesimo mediatore;
d) nell'ipotesi in cui nei 15 giorni successivi alla suddetta comunicazione l'istante non presenti la domanda di mediazione può presentarla la parte chiamata che abbia aderito;
e) l'Organismo di mediazione che riceve l'istanza non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo;
f) L'organismo di mediazione sospeso o cancellato cura l'immediata trasmissione al diverso organismo di mediazione di tutti gli atti fino a quel momento effettuati.
4. La mediazione, in materie diverse dalla responsabilità medica e sanitaria, ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza, prorogabile di ulteriori tre mesi in forza di accordo scritto tra le parti da sottoscrivere prima della scadenza.
In caso di ricorso alla procedura disposta dal giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. l'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

ARTICOLO 2
PRINCIPI E REGOLE PER LA REMUNERAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, DEI MEDIATORI E DEGLI ESPERTI

I principi e le regole per la remunerazione dell'organismo di mediazione sono le seguenti:

a) le tariffe dell'Organismo sono quelle degli Organismi pubblici e sono indicate nella tabella A allegata al presente regolamento;
b) le componenti della remunerazione dell'organismo sono le seguenti: Spese d'avvio, spese per la sottoscrizione digitale e conservazione telematica, spese di mediazione ordinarie e eventualmente maggiorate;
c) le spese di mediazione nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità o è demandata dal giudice sono ridotte di un quinto;
d) le spese di mediazione pagate prima del primo incontro, in caso di accordo, sono scomputate in quanto considerate anticipate (con favore per chiusura al primo incontro);
e) una è la possibile maggiorazione:

1. Maggiorazione eventuale: fino al 20% se esiste almeno una di queste condizioni:
   - esperienza e competenza del mediatore designato di comune accordo;

- complessità delle questioni e impegno dei mediatori anche determinato in base al numero degli incontri;

f) remunerazione concordata: con esclusioni delle controversie consumatore/professionisti le parti possono concordare che la remunerazione da tabella possa essere determinata sulla base di uno dei tre criteri:

1. durata degli incontri;
2. esperienza e competenza dei mediatori scelti di comune accordo;
3. il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e al numero delle parti.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sarà approvato, dall'assemblea dei soci, apposito regolamento con i criteri per la determinazione della remunerazione spettante ai mediatori.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo si avvale di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

ARTICOLO 3
CRITERI DI DETERMINAZIONE DI INDENNITA' E SPESE DI MEDIAZIONE

1. Le spese di mediazione dovute all'organismo di mediazione sono indicate nella tabella A allegata al presente regolamento, fermo restando quanto segue:
a) per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive;
b) l'indennità complessiva comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore;
c) sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie degli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati;
d) Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato;
Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
e) Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con *incontri successivi sono dovuti esclusivamente i suddetti importi di spese dell'avvio e spese di mediazione;*
f) quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione;
g) quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione.
h) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile;
i) In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
1) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
2) complessità delle questioni oggetto della procedura, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base ed eventualmente inconsiderazione del numero degli incontri.
l) Ad esclusione dei casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base ad uno dei seguenti criteri:
1) la durata di ciascun incontro;
2) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

3) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e al numero delle parti. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità alla lettera l), possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento in caso di raggiungimento dell'accordo.
m) Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.
2. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
3.Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

ARTICOLO 4
IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

Il Responsabile dell'Organismo sovrintende all'intera attività riguardante l'afflusso e la gestione delle domande di mediazioni presso la sede centrale e presso le unità locali presenti nelle diverse regioni di attività, nonchè l'individuazione prima e l'assegnazione poi degli incarichi ai singoli mediatori civili e commerciali iscritti negli elenchi del Ministero della Giustizia nel rispetto della rotazione prevista nel vigente regolamento dell'organismo.
Cura, con il personale dipendente, il mantenimento della continuità delle comunicazioni con il Ministero della Giustizia.
Affianca i componenti del Consiglio di Amministrazione in tutte le attività utili alla continuità dei servizi assicurati dall'Organismo di mediazione nonché nella gestione del gruppo di studio e nel laboratorio per gli odontoiatri mediatori.
Quando l'accordo definisce questioni ulteriori a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 dell'articolo 29 del D.M. 24 ottobre 2023 n. 150.

ARTICOLO 5
DICHIARAZIONE D'IMPEGNO

L'organismo di mediazione si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa di controversie in tutti i casi nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite.

PARTE PROCEDURALE

ARTICOLO 6
AVVIO DELLA MEDIAZIONE

A. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'organismo.
La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.facilita.info sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.
La domanda deve contenere:
1) il nome dell'Organismo di mediazione;
2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
3) L'oggetto della lite;
4) Le ragioni della pretesa;
5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
B. La mediazione, in materie diverse dalla responsabilità medica e sanitaria, ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza prorogabile di ulteriori tre mesi in forza di accordo scritto tra le parti da sottoscrivere prima della scadenza,
In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.facilita.info dove può essere scaricata tutta la modulistica.

ARTICOLO 7
LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia anche in forza di accordi di collaborazione con altri organismi di mediazione previsti dall'articolo 7 comma 2 lettera c) del DM 180/201 e successive modifiche ed integrazioni. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell'organismo;
2. il mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti e, nel caso di mediazione quale condizione di procedibilità, i loro avvocati;
3. in caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa deve essere allegata al verbale di mediazione e può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;
4. l'organismo, al fine di una più idoneo ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche;

ARTICOLO 8
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dai partecipanti alla mediazione e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47 comma 6 del Decreto 24 ottobre 2023 n. 150

ARTICOLO 9

NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
-La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.facilita.info;
I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione iniziale e uno specifico corso di aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia nonchè successive modifiche ed integrazioni, nonché aver svolto un tirocinio mediante partecipazione con affiancamento ad un mediatore in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
L'organismo designa il mediatore, che non abbia cause di incompatibilità e che sia ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
Nell'assegnazione degli incarichi devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore* e idonei ad

assicurare la rotazione.
A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al mediatore ad eccezioni di quelle effettuate in occasioni delle sedute separate.
Le parti, in caso di domanda congiunta, possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo, in difetto di comune indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti l'individuazione del mediatore deve essere effettuata sulla base dei suddetti criteri.
In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto delle suddette regole.

ARTICOLO 10
INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una "dichiarazione di indipendenza e imparzialità", con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori nonché ulteriori impegni eventualmente previsti.
2. In casi eccezionali o su richiesta motivata delle parti, l'organismo, dopo l'istruttoria del responsabile dell'organismo, può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza; se il mediatore è un componente del Consiglio di Amministrazione sarà necessario un voto a maggioranza degli altri componenti del Consiglio in assenza del mediatore /consigliere stesso.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e potrà provvedere alla sua sostituzione.
4. Anche il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione

ARTICOLO 11
SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione la norma vigente, le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. L'Organismo di mediazione deve garantire una disponibilità temporale non inferiore alle due ore con possibilità di estensione superiore nell'ambito della stessa giornata. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione ma ha il potere di formulare volontariamente alle parti una sua proposta anche su richiesta di una sola parte nei modi previsti dalla legge. Il mediatore è sempre e comunque autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti anche se assistite dai loro avvocati. Se tutte le parti lo chiedono deve formulare una proposta nei modi e termini di legge.
2. Il mediatore, a richiesta della parte istante o nei casi previsti dagli articoli 5 comma 1 5 quater del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, svolge il primo degli incontri anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. La segreteria

dell'organismo rilascia il verbale redatto dal mediatore all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
7. In caso di nomina dell'esperto previsto dall'articolo 8 comma 7 del D.Lgs 4 marzo 2010, per quanto è possibile, l'importo del compenso deve essere comunicato preventivamente alle parti che corrispondono in parti uguali l'importo del suo compenso all'atto della consegna della relazione peritale. Le parti, al momento della nomina del suddetto esperto, possono convenire di comune accordo che tale relazione possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio. Il verbale finale di mediazione può riguardare accordi tra singoli gestori di servizi d'interesse generale e singoli consumatori risultanti da negoziazione paritetiche basate su protocolli d'intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e imprese o loro associazioni.

ARTICOLO 12
PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle parti è sempre richiesta la partecipazione personale. Alle persone fisiche è sempre richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le stesse devono farsi assistere dai loro avvocati e possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi nel pieno rispetto delle norme vigenti
Il mediatore, nel caso in cui le parti e gli avvocati, dopo o durante il primo incontro, decidano di proseguire il procedimento di mediazione, può, in ogni caso, convocarle personalmente.
2 I soggetti diversi dalle persone fisiche possono partecipare agli incontri di mediazione tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e forniti dei necessari poteri per definire la controversia, ciascuna assistita dall'avvocato.

ARTICOLO 13
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme e dagli avvocati delle parti che garantiscono la conformità dell'accordo a norme imperative e la sua non contrarietà all'ordine pubblico. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
Il mediatore, a richiesta della parte istante, svolge il primo degli incontri anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell'organismo rilascia il verbale redatto dal mediatore all'esito del codice di consumo del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
In caso di accordo deve sempre indicare nel verbale il valore dell'accordo di conciliazione come previsto dall'articolo 11 comma 3 del D.Lvo 28/2010
Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere, senza indugio, al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 14
MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.
Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti e allegata al verbale di mediazione, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

ARTICOLO 15
RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di competenza esclusiva delle parti, nel pieno rispetto delle norme vigenti:
- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al gratuito patrocinio con allegata la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;
- la dichiarazione di non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ARTICOLO 16
MEDIAZIONE TELEMATICA

Gli incontri di mediazione, su richiesta delle parti, potranno essere svolti in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e 8 bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, anche in caso di mediazione non telematica le parti possono chiedere di partecipare da remoto mediante sistemi di videoconferenza che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità di documenti e persone collegate.

CODICE ETICO DELL'ORGANISMO E PER I MEDIATORI

PREMESSA

Il Codice Etico dell'Organismo di Mediazione **Facilita – Organizzazione Indipendente per la Gestione delle Relazioni e dei Gruppi – società cooperativa** è una carta dei diritti e doveri tesa alla definizione delle regole etico-sociali dell'organizzazione e dei suoi mediatori.
Il Codice Etico è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamate ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo di mediazione stesso.

SEZIONE I
REGOLE ETICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Principi generali

L'Organismo di mediazione impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:
- Responsabilità verso i partecipanti al procedimento di mediazione e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti e collaboratori), oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- Dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo di mediazione.

Uguaglianza

L'Organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.
L'Organismo di mediazione si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresii soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi e rispettare nella sostanza i principi di correttezza e lealtà reciproca.

Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresii soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo di mediazione stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo di mediazione.

Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresii soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo di mediazione garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

Equità e diligenza

L'Organismo di mediazione si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali, non diligenti e non equi.
I singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo di mediazione devono rispettare il criterio dell'imparzialità, dell'indipendenza e della neutralità che nello svolgimento della loro attività applicano con l'osservanza e il pieno rispetto della diligenza professionale.

Canoni informativi e di linguaggio

L'Organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e partecipanti ai procedimenti di mediazione, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L'Organismo di mediazione si impegna a consegnare il presente Codice etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli partecipanti ai procedimenti di mediazione.

SEZIONE II

REGOLE ETICHE DEI MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore civile e commerciale presso l'organismo di mediazione è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, anche frequentando corsi diversi da quelli previsti dalla legge, in particolare sulle tecniche di mediazione, di negoziazione, e facilitazione di composizione dei conflitti.
2. II mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga sufficientemente qualificato ed esperto, oppure chiedere la nomina di un co-mediatore generalista o specialista.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi e le regole previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni – previo confronto con il responsabile dell'organismo - qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione-
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro per giustificati motivi, che i loro rappresentanti, debitamente informati dell'oggetto della controversia, siano muniti di procura sostanziale che conferisca loro tutti i poteri necessari.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora il mediatore debba o possa formulare una proposta di accordo ha l'obbligo di verificare, con estrema attenzione, l'esistenza dei presupposti e di elementi sufficienti alla capacità conclusiva della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dal procedimento di mediazione o che sia ad esso correlato, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un tempo non inferiore a quello esplicitamente previsto dalla legge.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire direttamente dalle parti compensi per la propria attività.